

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1269

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati LAURICELLA e DI PIAZZA

Presentata il 22 aprile 1964

Disposizioni transitorie concernenti talune categorie del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la legge 27 febbraio 1963, n. 225, recante disposizioni transitorie a favore di talune categorie del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, si è provveduto al riconoscimento dell'anzianità e del grado posseduti nel Corpo di provenienza. Ciò a favore degli ufficiali, sottufficiali, appuntati e guardie già appartenenti alla soppressa milizia portuaria, al soppresso Corpo di polizia dell'Africa italiana (ex polizia Africa italiana), all'ex milizia della strada.

Tali categorie del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza hanno visto attribuito come servizio effettivo anche il periodo passato da civili tra la data del congedo e quello di richiamo in servizio, avvenuto dopo due o tre anni.

Mentre per tali categorie, come è stato avanti richiamato, si è provveduto con la legge suddetta alla ricostituzione della carriera indipendentemente da qualsiasi altra considerazione politica, si è operata un'ingiusta quanto grave discriminazione in danno di quegli elementi del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza provenienti dalle formazioni partigiane ed immessi dopo il 1946. A parte la considerazione che questi elementi, certamente benemeriti, non hanno potuto conseguire il normale sviluppo della loro carriera (tanto che al massimo sono giunti al grado di maggiore pur essendo provvisti di

validi requisiti) si deve riconoscere che il regime democratico, sorto dalla lotta di Liberazione e certamente ispirato dai valori morali e politici della Resistenza, non può tollerare che perduri una siffatta discriminazione nei confronti di quanti alla Liberazione ed alla Resistenza hanno dato il loro onesto contributo di vita e di dedizione.

Elementare senso di giustizia vuole che questo stato di cose venga sollecitamente rimosso provvedendo alla ricostituzione della carriera degli ex partigiani dipendenti dal Corpo di guardie di pubblica sicurezza con il riconoscimento del grado ricoperto nelle formazioni partigiane e dell'anzianità di servizio, in essa compresi i periodi di partecipazione alla lotta partigiana.

Valorizzare elementi di sana formazione democratica è compito della democrazia repubblicana, reso ancor più pressante dalla considerazione che tale riconoscimento è venuto a favore di categorie che, nel momento della ripresa democratica ed antifascista della Nazione, rimasero lontani dalla lotta partigiana.

La proposta di legge che si sottopone al sereno responsabile e meditato esame vostro, onorevoli colleghi, merita la vostra considerazione e la vostra approvazione. È doveroso che chi ha sofferto e dato alla ricostruzione democratica della Nazione non rimanga dimenticato e attardato rispetto agli altri.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Agli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, sia del ruolo ordinario che di quello separato e limitato, in possesso della qualifica di partigiano combattente con funzione gerarchica e già ufficiali di complemento delle Forze armate, viene retrodatata, a tutti gli effetti, l'anzianità del grado iniziale nel Corpo, rapportandola alla data di nomina ad ufficiale di complemento dell'Arma di appartenenza.

ART. 2.

La retrodatazione dell'anzianità comporta la ricostruzione di carriera nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e le relative conseguenti promozioni.

Agli ufficiali del ruolo separato e limitato che siano beneficiari della presente legge, non si applica la limitazione di carriera al grado di maggiore, disposta dall'articolo 17 della legge n. 1600 del 22 dicembre 1960. Gli avanzamenti, conferiti anche in soprannumero, fino al grado di colonnello incluso, si operano di diritto in deroga del disposto dell'articolo 13 e dell'articolo 14 (secondo comma) della legge 18 febbraio 1963 ed in base al periodo minimo di permanenza nei vari gradi previsti dall'articolo 14 (primo comma) della detta legge.

ART. 3.

Il personale cui è stata rivalutata la carriera, per effetto della presente legge, prende posto in ruolo dopo l'ultimo dei pari grado iscritto in ruolo con pari anzianità assoluta e rispetto ai colleghi con lui promossi. L'anzianità relativa è determinata dalla graduatoria di merito.

ART. 4.

Per il proseguimento della carriera degli ufficiali promossi e posti in soprannumero per effetto della presente legge, sono istituiti in soprannumero, a partire dal 1° luglio 1963, per l'ulteriore avanzamento posti pari ad un terzo delle vacanze previste per l'anno successivo alla data del 31 ottobre di ogni anno ed in numero comunque non inferiore ad uno. Tali posti saranno attribuiti al personale in

soprannumero con le modalità previste dalle norme sull'avanzamento dei pari grado nella carriera del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

ART. 5.

Il personale, cui si applicano le precedenti disposizioni, il quale ha cessato dal servizio per qualsiasi causa o che è deceduto prima dell'entrata in vigore della presente legge, va conferito, ora per allora, ai fini del trattamento economico di quiescenza, il grado che, in occasione della ricostruzione della carriera, avrebbe potuto conseguire anteriormente alla cessazione o al decesso.